

ETICHETTATURA: ASPETTI TECNICI E LEGISLATIVI PER CONTRADDISTINGUERE PRODOTTI BIO

PROBLEMA

I limiti di conoscenza sulle norme di etichettatura inducono alcune aziende in errore, venendo sanzionate per non (saper) adempiere correttamente alle precise regole della normativa europea.

APPROCCIO CORRETTO

Il logo comunitario (la bandierina verde con la fogliolina di stelle europee), in vigore dal 1° luglio 2010, è riservato solo ai prodotti alimentari ed ai mangimi biologici (food e feed). Lo si può usare solo se il prodotto è costituito per oltre il 95% da ingredienti di origine agricola biologica.

Logo biologico europeo e indicazione di origine obbligatori dei prodotti BIOLOGICI (Reg. 834/2007) per:

- **PRODOTTI AGRICOLI NON TRASFORMATI**

Prodotti agricoli tal quali: mele, pere, uova, latte, mix di legumi, ecc.

- **PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI:**

- almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola è biologica
- fino al 5% degli ingredienti di origine agricola può non essere biologico, ma deve essere previsto nell'allegato IX del Reg.889/2008: elenco positivo degli ingredienti non bio utilizzabili.

Non sono considerati ingredienti di origine agricola: acqua, sale, alcuni additivi, coadiuvanti, enzimi, aromi, sali minerali, vitamine aminoacidi e micronutrienti.

Non possono godere del logo dedicato ai prodotti biologici:

- prodotti della caccia e della pesca
- prodotti con ingredienti bio e non bio in proporzioni variabili
- prodotti in conversione alla produzione biologica

Il mangime si può etichettare come "biologico" (uso ammesso del logo) solo quando contiene almeno il 95% di materie prime biologiche; in alternativa è possibile etichettare il mangime come "ammesso in agricoltura biologica" ma senza logo comunitario (no logo).

Le etichette devono essere autorizzate esplicitamente dall'Organismo di Controllo (OdC) e devono corrispondere ad uno o più prodotti presenti nel vigente certificato di conformità dell'operatore bio (vedasi scheda certificazione) o per cui è stata inoltrata richiesta di inserimento del certificato di conformità.

L'origine delle materie prime




Fig 2. Etichetta, indicazioni: logo UE obbligatorio; codice OdC; codice Azienda; indicazione Origine.

BOX DI APPLICABILITÀ

Tema

Aspetti tecnici e legislativi per contraddistinguere prodotti bio

Valenza geografica

Rilevanza Ue, valenza globale

Destinatari

Chi intende commercializzare prodotti alimentari e/o mangimi biologici (food e feed).

Non si applica

Ai prodotti biologici in conversione e ai prodotti multi-ingrediente con ingredienti di origine biologica inferiori al 95%.

Attrezzatura

Etichettatrice



Proporzion altezza/larghezza= 1/1,5
Dimensioni minime: mm 13,5 x mm 9

Quando le materie prime hanno origine in

- **AGRICOLTURA UE**, Paesi dell'UE.
- **AGRICOLTURA NON UE**, Paesi terzi.
- **AGRICOLTURA UE/NON UE**, in Paesi UE e terzi in proporzioni e quantità variabili.

Importante è la **possibilità di indicare l'origine italiana** (se tutti gli ingredienti o le materie prime lo sono).

Per etichettare i propri prodotti aziendali l'azienda deve far richiesta - al proprio OdC - di autorizzazione a commercializzare tali prodotti.

Premesso che l'operatore bio ha un Documento Giustificativo (l'idoneità a lavorare i prodotti bio), in generale è prevista la seguente documentazione di sistema di controllo (cfr. il proprio OdC per il set di documenti):

- **Dichiarazione di impegno** (art. 63 del Reg. CE 889/08, contenente le misure che l'operatore intende adottare per garantire, a livello di unità, di sito e di attività, il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione)
- **Richiesta di Certificato conformità** (elena i prodotti che si intende commercializzare)
- **Qualifica fornitori** (elenco fornitori qualificati)
- **Dichiarazione di ricetta** (indica gli ingredienti utilizzati, nel caso di trasformati)
- **Etichetta da approvare** dall'OdC (a cura dell'azienda.)

N.B. Per i trasformati: per ogni ricetta una bozza etichetta. Per ogni ingrediente di origine agricola in ricetta → un fornitore qualificato. Per ogni ingrediente non di origine agricola (additivi/ausiliari di fabbricazione) → una scheda tecnica.

DOCUMENTI AUTORIZZATIVI

- **Documento Giustificativo**
Livello 1 → idoneità a lavorare i prodotti bio
- **+ Certificato di conformità**
Livello 2 → idoneità a commercializzare/lavorare i prodotti bio destinati ad altri operatori (licenza di vendita con elenco positivo)
- **+ Autorizzazione etichetta**
Livello 3 → idoneità a commercializzare i prodotti bio destinati al consumatore finale (licenza di vendita con elenco positivo)



Fig 3. Come si legge l'etichetta? Esempio di etichetta di prodotto biologico confezionato.

Nel caso di etichetta dei prodotti biologici a marchio del distributore, deve essere apposto il codice dell'OdC dell'operatore che ha eseguito l'ultima operazione sul prodotto (nota Mipaaft n. 26452 del 10.04.2018).

Nel caso dei prodotti da agricoltura biologica privi di imballaggio ed etichetta, ovvero **sfusi** (come granaglie, olio, latte, ortofrutta, in contenitori o veicoli non chiusi e sigillati), possono essere venduti, conferiti, trasferiti solo se sono destinati ad operatori a loro volta assoggettati al regime di controllo e se il documento di trasporto riporta le indicazioni previste dalla normativa.

ALTRE INFORMAZIONI

Link https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_it

Per informazioni e riferimenti ci si può rivolgere anche all'ICQRF, Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, organismo pubblico europeo di controllo dell'agroalimentare che opera alle dipendenze del Mipaaft: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9033>

INFORMAZIONI SU QUESTO SUNTO PRATICO ED IL PROGETTO TERRITORI BIO

Editore

Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (FIRAB), Italia
Via Molajoni 76 - 00159 ROMA

Autori: Luca Colombo, Alba Pietromarchi (FIRAB)

Contatto: Alba Pietromarchi alba.pietromarchi@firab.it

TERRITORI BIO:

I consigli pratici di questa scheda sono stati elaborati nell'ambito del progetto TERRITORI BIO volto al miglioramento tecnico e alla qualificazione dell'offerta biologica, al rafforzamento della composizione e dell'identità dei biodistretti Colli Euganei e Bio Venezia, con l'obiettivo di aumentare la redditività e la competitività delle aziende bio.

Il progetto si svolge da gennaio 2018 a dicembre 2020.

Sito di progetto: www.territoribio.it



Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020

Organismo responsabile dell'informazione:

Gruppo Operativo T.E.R.R.I.T.O.R.I.O. BIO / capofila Cantina Colli Euganei Sca / partner FIRAB

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Fores